



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile

Il Giudice

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9/11/2022;
- letto il piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012 depositato in data 8/3/2022 da La Terra Giovanna nata a Taurianova l' 8/3/1959, c.f. LTR GNN 59C48 L063P, nonché l'attestazione di fattibilità dell'O.C.C. del dott. Francesco Vitale del 3/11/2022;
- premesso il decreto reso in data 5/4/2022 con il quale, ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L. n. 3/2012, è stata fissata l'udienza di comparizione del debitore ricorrente e dei creditori e contestualmente disposta, ai sensi del comma 2 della medesima norma, la provvisoria sospensione procedimento esecutivo in corso in danno del ricorrente;
- preso atto delle risultanze del contraddittorio con i creditori;
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Francesco Vitale (professionista nominato per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano del consumatore;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- considerato che la valutazione del Piano va fatta tenendo conto delle modifiche introdotte, dall'art. 4 ter D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020, alla L. 27 maggio 2012 n. 3, che si "*applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*" (art.1 comma 2 D.L. n. 137/2020) quindi alle procedure pendenti alla data del 25 dicembre 2020 mentre non si può applicare, *ratione temporis*, la disciplina introdotta dal Codice dell'Insolvenza e della Crisi;
- ritenuto che la ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi della normativa de qua, che non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla L. n. 3/2012, che non ha subito per cause a lei imputabili



- provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) L.n. 3/2012 atteso che si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - evidenziato, in tal senso, che il ricorrente dispone di un reddito annuale lordo di euro 78.580,44 che corrisponde ad un reddito mensile netto di circa € 3.600,00 (che attualmente ammonta ad € 1.767,26 subendo delle trattenute per un provvedimento di assegnazione e per una cessione del quinto) mentre ha debiti complessivi per circa € 194.249,90;
 - considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
 - considerato che ai fini della valutazione sulle osservazioni, depositate dal creditore IBL Banca spa vanno considerate le modifiche normative introdotte con il D.L. 4 ter D.L. n. 137/2020;
 - in particolare va considerato che il testo normativo è stato modificato nella parte in cui: A) considera come causa di inammissibilità dell'omologa al piano del consumatore, l'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (non essendo più ostativa la mera colpa semplice); B) prevede che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente] non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore; C) dispone che *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”* (cfr. il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. n. 3/2012);*



- ritenuto, pertanto, che alla luce della normativa attualmente in vigore la valutazione sulla colpa del debitore deve essere effettuata in considerazione al parametro di diligenza del finanziatore, in particolare per ciò che concerne il merito creditizio;
- preso atto che il professionista designato ha proceduto a rettificare il Piano per ben due volte ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- ritenuto tuttavia che il Piano non possa essere omologato in quanto:
 - a) le ragioni dell'indebitamento appaiono genericamente enunciate, (non consentendo una valutazione sulla meritevolezza del debitore) in quanto i motivi di salute non si comprende in che modo abbiano inciso sulle spese sostenute dalla ricorrente e la sentenza di condanna del Mef è relativa all'anno 2016 mentre diversi finanziamenti sono risalenti agli anni precedenti;
 - b) l'indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti è risultata incompleta costringendo l'OCC ha due rettifiche (l'ultima pochi giorni prima dell'udienza) che tenessero conto degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria;
 - c) a tal proposito la Proposta di Piano del Consumatore, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012, deve provenire dal debitore mentre O.C.C. deve attestare solo la completezza dei dati forniti e la fattibilità del Piano;
 - d) non vi è proporzione tra il sacrificio assunto dal debitore e quello richiesto ai creditori ed invero: 1) nel Piano depositato dall'avv. Idà in data 9/2/2022 (che non tiene conto di una serie di crediti emersi in sede di istruttoria) si propone il soddisfacimento dei creditori al chirografo nella misura del 20 % e dei creditori prededucibili al 100% con il pagamento mensile di euro 1.535,68 per 24 mesi; 2) nel piano rettificato dall'O.C.C. si propone il soddisfacimento dei creditori al chirografo nella misura del 30 % e dei creditori prededucibili al 100% con il pagamento di euro 888,61 per 48 mesi. 3) In entrambi casi, venendo sospese le trattenute sullo stipendio, il debitore tratterrebbe per i propri bisogni l'importo mensile superiore a quello attuale al netto delle trattenute: euro 2.000,00 (proposta dell'avv. Idà) ed euro 2.612,00 (proposta di rettifica O.C.C.); 4) entrambi i Piani si realizzerebbero in un arco temporale limitato, anche in considerazione dell'età della debitrice, non prevedendo la messa a disposizione del TFR e comporterebbero lo stralcio dei debiti residui;
- in considerazione delle ragioni esposte il Piano non può essere omologato

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3/2012



NON OMOLOGA

il piano del consumatore proposto La Terra Giovanna nata a Taurianova l' 8/3/1959, c.f. LTR GNN 59C48 L063P.

Revoca la sospensione delle procedure esecutive.

Dispone che il presente provvedimento ed il piano del consumatore siano comunicati a cura del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 L. n. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata nonché pubblicati sul sito www.tribunale.palmi.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Palmi, 6/2/2023

Il Giudice
dott. Mario Cecchini

